

- STATUTO -

Art. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana ed in base agli art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita una associazione non riconosciuta che assume la denominazione di **“Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale - RETE ONG”** siglabile **“RETE ONG”**.

L'Associazione ha conseguito l' idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG ai sensi delle leggi n. 49/1987 e n. 125/2014 e verrà pertanto iscritta al Registro unico degli Enti del Terzo settore come previsto dall'art. 89, comma 9 della legge 117/2017. L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato **“Codice del terzo settore”** (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS, verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e quindi la denominazione diverrà **‘Associazione di tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale RETE ONG ETS’** siglabile **“RETE ONG ETS”**.

Tale clausola acquista efficacia solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS, integrando automaticamente la denominazione dell'ente.

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Torino, Via Norberto Rosa 13/A. La sua durata è a tempo indeterminato.

Art. 3 - L'Associazione è un organismo non governativo senza fini di lucro ed in ogni caso non dipendente né direttamente né indirettamente da enti aventi finalità di lucro, che opera nel campo della cooperazione internazionale ed ha per scopo di:

- a) promuovere la collaborazione tra le comunità umane, siano esse spontanee o organizzate in associazioni e istituzioni, per permettere pari accesso a ciascun individuo ai diritti umani e sociali. In particolare promuovere la collaborazione con quelle comunità, in Italia e nel mondo, che il processo di globalizzazione marginalizza ed esclude dall'accesso alle risorse, al benessere ed ai diritti fondamentali.
- b) esprimere ed utilizzare, con questo spirito, la propria conoscenza ed esperienza in campo educativo, di empowerment sociale, di sviluppo agro-ecologico e per la promozione dei diritti delle fasce più vulnerabili delle popolazioni del Nord e Sud del mondo.

Art. 4 - L'associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di seguito

richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1 del C.T.S.:

- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Andiamo ad indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune attività che l'associazione ETS potrà altresì realizzare:

- 1) attività di Educazione alla Cittadinanza Globale, di promozione della cultura della legalità, della pace, della non-violenza, dei diritti umani e della giustizia sociale, in particolare in ambito scolastico e giovanile.
- 2) attività di sviluppo locale comunitario tramite azioni di empowerment delle fasce sociali marginali, sostegno a gruppi di base, azioni addestrative e produttive quali orticoltura urbana e diffusione dell'agro-ecologia.
- 3) azioni per favorire l'accesso ai servizi di base da parte di fasce svantaggiate e vulnerabili della popolazione, quali servizi di salute, di educazione e formazione, accesso al lavoro degno e alla casa
- 4) attività di contrasto alle discriminazioni, alle disuguaglianze e alla violenza di genere, per la promozione di una cultura di solidarietà, equità e accoglienza.

L'Associazione nella sua attività fa riferimento agli obiettivi globali delle Nazioni Unite.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito Decreto ministeriale e individuate attraverso specifica delibera assembleare.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi, ex art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma consentita dalla legge, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del dispositivo legislativo.

Art. 5 - Il patrimonio è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione.

Art. 6 - Il numero degli associati è illimitato: all'associazione possono aderire i cittadini italiani o stranieri che abbiano compiuto il 16° anno di età e che siano interessati al programma ed agli scopi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede dell'Ente i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente.

Art. 7 – Il Consiglio Direttivo dei soci stabilisce annualmente la quota che deve essere versata dagli associati.

Art. 8 - Per essere ammessi in qualità di associato, è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'adesione.

Art. 9 - L'associato che intende dimettersi deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, mediante lettera da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica. Il Consiglio Direttivo ratifica le dimissioni in occasione della prima riunione utile.

Art. 10 - L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo e si ha per i seguenti motivi:

- a) quando non ottempererà alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

b) quando, in qualunque momento e modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione;

c) quando non sia in regola con la quota entro il giorno dell'assemblea generale annuale.

L'associato può ricorrere all'assemblea ordinaria dei soci, che decide nella sua prima riunione, inappellabilmente, a semplice maggioranza. Gli associati dimissionari od esclusi, così come gli eredi dell'associato defunto, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Essi non possono ripetere i contributi versati, né richiedere resa dei conti, apposizione di sigilli o formazione di inventari.

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con l'associazione, è quello indicato nel libro dei soci all'atto della prima iscrizione; ogni successiva variazione dovrà essere comunicata dal socio interessato mediante lettera, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica, o consegnata a mano al segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Gli associati non rispondono delle obbligazioni sociali, ma sono unicamente tenuti ad effettuare il pagamento della quota.

Art. 12 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) L'Organo di controllo

Art. 13 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Sia quelle ordinarie che quelle straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio Direttivo, mediante lettera da trasmettersi ai soci anche a mezzo posta elettronica, almeno dieci giorni prima dell'assemblea stessa, al domicilio risultante dal libro dei soci. Le assemblee possono essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza, od impedimento, l'assemblea nomina il suo presidente tra gli associati presenti.

Art. 15 - Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

Art. 16 - L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per:

- a) deliberare il numero e nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sull'esclusione degli associati;
- e) le direttive di azione che l'associazione deve intraprendere nell'anno;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Art. 18 - L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche da apportare allo statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Le deliberazioni non sono valide se non sono prese con la presenza, anche tramite delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 19 - Ciascun associato ha diritto di assistere e partecipare all'assemblea. Ogni associato maggiorenne ha diritto ad un voto. Il diritto di voto da parte del minore è esercitato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale, se diverso dal genitore.

Art. 20 - Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea, a mezzo di un altro associato. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta. Ciascun associato può essere portatore solo di una delega.

Art. 21 - Le deliberazioni dell'assemblea debbono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed essere trascritte nel libro delle deliberazioni dell'assemblea.

Art. 22 - L'associazione è gestita e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Art. 23 - I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di revoca di un

consigliere, l'assemblea ordinaria provvede immediatamente alla sostituzione. In caso di morte o di dimissioni, provvede l'assemblea ordinaria nella sua prima adunanza.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo sceglie fra i suoi membri un Presidente ed un Vice-Presidente, che rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall'Assemblea sociale con maggioranza dei due terzi dei soci presenti o rappresentati tramite delega. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte temporaneamente dal Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e comunque ogni quattro mesi. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente è assistito da un segretario scelto dal Consiglio stesso fra i suoi membri, il quale ha il compito di redigere il verbale della seduta di cui al successivo art. 25.

Art. 25 - Per la validità delle deliberazioni si richiede la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica. Di ogni riunione viene redatto il relativo verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal segretario o da un altro dei consiglieri intervenuti.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spettano la gestione, l'amministrazione e la direzione dell'associazione; il Consiglio ne darà relazione annualmente all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio è investito di tutte le facoltà più ampie per l'ordinaria e straordinaria amministrazione: ad esso è deferito tutto quanto non sia espressamente riservato dal presente statuto all'Assemblea generale dei soci. Il Consiglio può nominare procuratori, stabilendone i poteri nell'ambito della ordinaria amministrazione. Il Consiglio procede pure all'assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori dell'associazione, determinandone la retribuzione.

Art. 27 - Possono candidarsi al Consiglio Direttivo i soci fondatori e gli associati maggiorenni, che hanno maturato almeno un anno di anzianità di iscrizione.

Art. 28 - La firma sociale e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, che potrà delegare con procure speciali o generali a terzi la rappresentanza, fermo restando la sua responsabilità interna per l'operato del delegato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

Chi esercita la rappresentanza dell'associazione spendendone il nome nei confronti dei terzi, ha l'onere di fornire documentazione delle delibere autorizzative interne del Consiglio Direttivo. Nei confronti dei terzi, l'esercizio del potere di rappresentanza si reputa sempre legittimo, salvo la responsabilità, personale ed interna verso l'ente e verso gli associati, del

rappresentante per eventuali violazioni del presente statuto, e per aver agito in assenza di delibera del Consiglio, qualora non sussistesse il requisito dell'urgenza. I fatti di cui sopra, in ogni caso, non potranno mai inficiare la validità e/o l'efficacia erga omnes degli atti posti in essere dai legali rappresentanti o dai loro delegati, ma daranno luogo semplicemente ad azione interna di responsabilità.

Art. 29 – L'organo di controllo, ai sensi dell'articolo 30 CTS, può essere monocratico o collegiale; in tale ultimo caso, dovrà essere composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, anche fra i non associati; il collegio nomina al proprio interno il Presidente.

L'organo di controllo può effettuare anche la revisione legale dei conti qualora lo stesso o almeno uno dei suoi componenti sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Per tutto quanto qui non specificato si applicano gli articoli 30 e 31 CTS.

Art. 30 - In caso di scioglimento volontario, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, e ne determinerà i poteri.

Art. 31 – In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, previo parere del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore scelti tra quelli che svolgono le medesime attività di interesse generale.

Nel caso lo scioglimento dell'Ente avvenga prima dell'istituzione del RUNTS, il patrimonio residuo dovrà obbligatoriamente essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Per quanto non è previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nel codice civile e nel D.Lgs n. 117/2017 e sue modificazioni.

Visto, Torino 27 aprile 2021